

cosa giudicata civile - giudicato sulla giurisdizione - eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario - corte di cassazione, sez. 5, sentenza n. 17056 del 10/07/2013 difetto di giurisdizione

Rilievo per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario - Rilievo per la prima volta in sede di giudizio di cassazione - Inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17056 del 10/07/2013

È inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta, in sede di legittimità, dalla Agenzia delle Entrate che, soccombente nel merito in primo grado, abbia appellato la sentenza del giudice tributario senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'eccezione, sollevata sul presupposto della declaratoria di illegittimità costituzionale, disposta con sentenza della Corte cost. n. 130 del 2008, dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari, anche quando conseguano a violazione di disposizioni non aventi natura fiscale).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17056 del 10/07/2013